



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2100/2013, presentata da C.J., cittadina tedesca, sulla cattura di uccelli vivi e sul loro uso come richiamo

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede che si metta fine all'utilizzo di piccoli uccelli canori come richiamo per la caccia ad altri uccelli e che sia imposto il divieto totale alla caccia degli uccelli canori. Ha osservato tale pratica a Maiorca (Spagna) e ritiene che sia particolarmente crudele dal momento che le popolazioni di uccelli sono ridotte fortemente a causa del gran numero di esemplari catturati con questa tecnica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 agosto 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

"Osservazioni della Commissione"

La direttiva Uccelli¹ stabilisce un sistema generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti sul territorio dell'Unione europea. Le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di caccia ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta l'Unione. La responsabilità dell'applicazione delle disposizioni della direttiva in questione è una

¹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20, pag. 7.

competenza delle autorità degli Stati membri.

La firmataria denuncia l'uso di pernici come richiami vivi nella regione di Maiorca. L'unica specie di pernice che può essere oggetto di caccia nelle isole Baleari¹ è l'*Alectoris rufa*. La Commissione rileva che questa specie figura all'allegato II della direttiva Uccelli, e che quindi può essere cacciata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva. Gli Stati membri devono fare in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione e che la pratica della caccia rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate. Inoltre queste specie non devono essere cacciate durante il periodo della nidificazione e di prima cura dei piccoli né durante la riproduzione.

L'articolo 8 della direttiva Uccelli vieta il ricorso a qualsiasi mezzo e metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva, in particolare quei metodi di cui all'allegato IV della direttiva, che vieta l'uso di uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo. L'utilizzo di richiami vivi non è tuttavia vietato in termini generali, nella misura in cui gli esemplari impiegati come richiami vengano da allevamento conservativo o siano catturati in conformità dei requisiti della direttiva.

La firmataria chiede anche venga imposto un divieto sulla caccia degli uccelli canori. A tal proposito, la Commissione desidera far presente che il regime di protezione generale di cui alla direttiva Uccelli si applica alla maggior parte delle specie passeriformi, con l'eccezione di un limitato numero di specie passeriformi riportato all'allegato II/2 della direttiva che può quindi essere oggetto di caccia in certi Stati membri conformemente all'articolo 7.

Conclusioni

La direttiva Uccelli stabilisce un sistema generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti sul territorio dell'Unione europea. L'articolo 7 prevede che un limitato numero di specie (elencate all'allegato II) possa essere cacciato. Le pratiche venatorie devono rispettare i principi di cui all'articolo 7. Gli Stati membri possono applicare certe deroghe al regime di protezione generale, a condizione che tali deroghe soddisfino i severi requisiti previsti all'articolo 9.

Le informazioni trasmesse dalla firmataria non forniscono elementi sufficienti a rilevare una violazione della direttiva Uccelli nel caso di specie."

¹ Decreto 71/2004, de 9 de julio, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca fluvial en las Illes Balears y se establecen normas para su protección (BOIB Num. 99 17-07-2004)